

# Lavori antisismici e di riqualificazione energetica con sconto sul corrispettivo

Il decreto "crescita" introduce una nuova modalità di trasferimento delle detrazioni fiscali spettanti per alcuni interventi sugli immobili

/ Arianna ZENI

In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul **corrispettivo dovuto**.

La novità è contenuta nell'[art. 10](#) del DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto "crescita") e si va ad affiancare alla possibilità, per i soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.

Anche l'esercizio dell'opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.

Lo **sconto**, in particolare:

- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'[art. 16](#) del DL 63/2013;

- è di importo pari all'ammontare della detrazione spettante;

- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l'ammontare sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in **cinque quote annuali** di pari importo, mediante il modello F24 (non si applicano i limiti di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000 e all'[art. 1](#) comma 53 della L. 244/2007 riguardanti, rispettivamente, i limiti di 700.000 euro per le compensazioni annuali e di 250.000 euro dei crediti d'imposta da indicare nel **qua-**

**dro RU** della dichiarazione dei redditi).

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2019.

---

## Le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo entro il 31 maggio

---

La nuova modalità di trasferimento delle detrazioni attraverso lo sconto sul corrispettivo, a differenza della cessione "ordinaria" e già nota del credito, non può passare a soggetti diversi dal **fornitore** che ha eseguito gli interventi agevolati e non può essere ulteriormente ceduta dal fornitore/cessionario.

Per via del fatto poi che lo sconto è di "pari ammontare" delle detrazioni spettanti, il nuovo istituto sembrerebbe allettante per quei soggetti che intendono eseguire i suddetti interventi sugli immobili e che non hanno la **liquidità** per poterli pagare. Qualche perplessità sull'opportunità per l'impresa esecutrice dei lavori di concedere lo sconto invece sorge: ci si chiede, infatti, quale convenienza possa avere il fornitore a concedere uno sconto pari alla detrazione che verrebbe recuperata in cinque anni sotto forma di credito d'imposta.

Si attende, tuttavia, il provvedimento dell'Agenzia che definirà le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'**esercizio dell'opzione** che deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.